

**RIBADITA DALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LA NON
RICONDUCIBILITÀ DEL “DOPING” AI DELITTI DI «FRODE
SPORTIVA» E DI «SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN
MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA»**

(Nota a sentenza della Corte di Appello di Torino, 14 dicembre 2005)

di Gaetano Manzi*

SOMMARIO: Introduzione. - 1. L'omessa contestazione del reato di *doping*. -
2. Il delitto di frode sportiva: configurabilità della fattispecie in
relazione alle condotte non rientranti nelle previsioni di cui alla l. 376/
2000. - 3. L'inapplicabilità dell'art. 445 c.p. alle ipotesi di *doping*. -
4. Dalla legge n. 1099/71 all'adozione della normativa antidoping del
2000. - 4.1. La ripartizione in classi dei farmaci vietati e l'intervento
“chiarificatore” delle SS.UU. del 29 novembre 2005.

Introduzione.

Lo scorso 14 dicembre 2005, la terza Sezione della Corte di Appello di Torino, presieduta dal Giudice Gustavo Witzel, ha assolto il medico della Juventus Football S.p.A. (di seguito Juventus), Riccardo Agricola, e l'amministratore delegato del club bianconero, Antonio Giraud, dall'accusa di frode sportiva e di somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica.

La sentenza di appello ha sostanzialmente ribaltato il verdetto di primo grado limitatamente alla posizione processuale del Dott. Agricola, responsabile dello staff medico della squadra. Il Giudice di prime cure aveva, infatti, riconosciuto che ai giocatori della Juventus, nel periodo compreso

* GAETANO MANZI, Avvocato penalista dello Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Della Monica di Salerno; Ricercatore del Centro di Diritto dello Sport.

tra il 1994 ed il 1998, erano stati somministrati farmaci con l'intento di migliorarne le prestazioni, sfruttando gli effetti secondari dei prodotti. Per tali condotte il medico della squadra veniva giudicato colpevole dei reati contestati e condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, con l'interdizione dalla professione per la durata della pena — atteso che i reati contestati sono stati commessi dall'imputato con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti la professione medica — e 2.000,00 euro di multa.¹

L'assoluzione sancita dal Giudice dell'appello in relazione ai reati di cui al capo g)² dell'imputazione è stata motivata sulla scorta della non sussistenza del fatto, nella parte in cui veniva contestato l'impiego di «eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale³» e perché il fatto non costituisce reato per le residue condotte. Analoga la motivazione anche per le contestazioni di cui ai capi h)⁴ ed i)⁵ dell'imputazione.

¹ Il medico — come sostenuto dal Giudice Casalbore nelle motivazioni della sentenza di primo grado — avrebbe utilizzato «tutti i possibili espedienti per ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori» (condotta ritenuta, pertanto, idonea ad influire sui risultati della squadra). Il Dott. Agricola avrebbe «ottenuto il risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, così conseguentemente influenzando anche sul risultato della competizione sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cioè prendeva parte la società Juventus». Tra i farmaci impiegati dal medico sociale un ruolo primario veniva rivestito dall'eritropoietina, che si era ritenuto essere stata sicuramente acquistata e somministrata ai giocatori della Juventus.

² Trattasi della contestazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 1 della legge 401/1989 (reato di frode sportiva) addebitato sia a Giraudo che ad Agricola. In sede di giudizio di primo grado, il primo dei predetti imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto, mentre il secondo, come anticipato, è stato dichiarato responsabile e condannato. Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza relativamente all'assoluzione di Giraudo, mentre la difesa in relazione alla condanna di Agricola.

³ In ordine alla contestazione richiamata si vuole precisare che, nel corso del giudizio di primo grado, questa venne modificata dal rappresentante della pubblica accusa: dall'individuazione di una condotta di carattere omissivo (omessa «adozione delle necessarie misure precauzionali – in particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica dell'attività professionale, sospensione o restrizione dell'attività agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico laboristiche – in presenza di situazioni cliniche anomale [...]», compatibili solo con l'assunzione di prodotti vietati), si è poi passati a delineare una condotta commissiva, concretizzantesi nell'aver somministrato agli atleti «specialità medicinali atte a stimolare l'eritropoiesi quali l'eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale, ricorrendone il divieto».

⁴ Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (in relazione ai prodotti farmaceutici analiticamente indicati al capo "g", ad eccezione di quelli contenenti creatina), commesso tra il luglio del 1994 e l'ottobre del 1998 ed addebitato a Giraudo, Rossano ed Agricola. In primo grado, il primo di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo ha patteggiato una condanna a cinque mesi di reclusione, convertiti in 5.700,00 euro di multa; il terzo è stato dichiarato responsabile e condannato. Il pubblico ministero ha impugnato limitatamente all'assoluzione di Giraudo, mentre la difesa ha proposto appello per la condanna di Agricola.

⁵ Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

La Corte ha, invece, condannato Antonio Giraudo, a un'ammenda di 2.000,00 euro per la violazione della legge n. 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.⁶

La vicenda processuale di cui alla presente nota, nasceva inizialmente sulla scorta del clamore suscitato da notizie giornalistiche sull'abuso di farmaci in ambiente calcistico con specifico riguardo anche ad alcuni giocatori del prestigioso club torinese. Una complessa ed articolata attività investigativa,⁷ seguita da un'altrettanto meticolosa istruttoria dibattimentale in primo grado,⁸ conducevano ad una declaratoria di responsabilità in capo al solo Agricola.

L'impianto accusatorio era finalizzato a cercare di fornire la prova

(con particolare riferimento ai prodotti contenenti creatina), addebitato sia a Giraudo che ad Agricola. Il primo di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo è stato dichiarato responsabile e condannato. Il pubblico ministero ha impugnato limitatamente all'assoluzione di Giraudo, mentre la difesa ha proposto appello a fronte della declaratoria di responsabilità nei confronti di Agricola.

⁶ Trattasi dell'imputazione di cui al capo d) del decreto che dispone il giudizio: per la precisione, si contestava esclusivamente al Dott. Giraudo la violazione dell' art. 4 co. 2 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l'omessa redazione o, più precisamente, l'incompleta elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro e all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare relativamente ai giocatori nella loro qualità di dipendenti della Juventus, legati da rapporto di lavoro subordinato con la società a norma degli artt. 3 e 4, l. 23 marzo 1981, n. 91. Il fatto ascritto è stato ritenuto accertato nella sua materialità, essendo stato provato in modo incontestabile che il predetto documento non conteneva una adeguata valutazione dei rischi attinenti all'attività agonistica degli atleti in questione. L'imputato era stato assolto, in primo grado, per non avere commesso il fatto, e vi è stata impugnazione del Pubblico ministero.

⁷ La fase inquirente si è sostanzialmente concretizzata nel controllo delle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali della Juventus; nella valutazione dei controlli, degli accertamenti e degli esami clinici effettuati sui giocatori delle squadre partecipanti alla serie "A", nei campionati svoltisi dal 1993 al 1998; nell'analisi dei verbali di prelievo antidoping stilati dal 1994 al 1998 e concernenti sempre i calciatori delle squadre della massima serie; nell'esame della documentazione di case di cura e di laboratori di analisi in merito ai ricoveri, agli esami ed agli accertamenti relativi ai giocatori juventini nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1998; nell'approfondimento dei rapporti intercorsi tra la Juventus e la farmacia Rossano di Torino, fornitrice dei prodotti medicinali alla predetta società sportiva; nell'esame di numerose persone informate e, soprattutto, nell'opera fondamentale dei consulenti tecnici, nominati dalla pubblica accusa, affinché valutassero il complesso dei prodotti farmaceutici rinvenuti presso la Juventus al momento degli accertamenti, nonché di quelli dalla stessa società acquistati negli anni precedenti.

⁸ Il dibattimento — protrattosi per molte udienze nell'arco di oltre due anni — si è sostanziato, per un verso, nell'esame di un numero consistente di testimoni (nonostante l'accordo intervenuto tra le parti di acquisire i verbali di sommarie informazioni redatti nella fase delle indagini preliminari) e, per altro verso, nell'esigenza di disporre due perizie tecniche per una migliore valutazione delle risultanze farmacologiche e cliniche presenti agli atti del processo. Sul punto, com'era agevole prevedere, il giudizio di primo grado ha registrato forti contrasti tra gli esperti nominati dalle parti, nonché accese polemiche concernenti le metodologie utilizzate dai periti nominati dal Giudice.

che tra il 1994 e il 1998 la Juventus somministrasse ai propri giocatori una serie di prodotti farmacologici vietati, tra i quali l'eritropoietina. In realtà, su questo particolare aspetto, non veniva raggiunta la prova della sussistenza del fatto⁹: sul piano scientifico, cioè, non era stata raggiunta la prova diretta dell'assunzione o della somministrazione di eritropoietina, che, in realtà, veniva desunta esclusivamente dalla presenza di alcuni valori ematici (ematocrito e ferretinemia) giudicati "sospetti", così come indicati nelle cartelle mediche private della squadra afferenti ad alcuni giocatori.¹⁰

In ogni caso, la contestazione della frode sportiva (capo "g" dell'imputazione), pur non costituendo il reato punito più gravemente tra quelli enunciati nel decreto di citazione, ha certamente rappresentato, anche nel giudizio di appello, il nucleo centrale dell'intero procedimento, atteso che essa rappresenta, senza dubbio, l'accusa più pesante e preoccupante per i rappresentanti di una società di calcio professionistica di indiscusso prestigio.

Il ruolo di assoluta preminenza riconosciuto alla contestazione *de qua* ha trovato puntuale conferma nello svolgimento di entrambi i giudizi di merito, per due ordini di valutazioni: da un lato, per la circostanza che proprio per concretizzare la realizzazione di tale delitto si sarebbe messa in moto l'intera organizzazione di illeciti che ha poi determinato la contestazione di quasi tutti gli altri reati; dall'altro, perché il complesso dell'attività investigativa ha preso le mosse avendo di mira, principalmente, proprio l'accertamento della frode sportiva. Secondo la prospettazione operata dal Pubblico ministero, infatti, il perfezionamento delle fattispecie di cui all'art. 1 della legge 401/89 sarebbe stata realizzata, in alcuni casi, attraverso l'uso di sostanze vietate dai regolamenti sportivi e rientranti, altresì, nelle classi di sostanze elencate dalla legge 376/2000; in altre circostanze, grazie alla somministrazione di prodotti farmaceutici il cui utilizzo sarebbe consentito solo in certe forme e a determinate condizioni; in altre ancora con farmaci di libero uso.¹¹

⁹ La sostanza in questione — che rappresenta una pratica illecita diretta a stimolare la eritropoiesi ad a realizzare una innaturale produzione di nuovi globuli rossi, in modo tale da espandere la capacità di ossigenazione dei muscoli e di attenuare la sensazione della fatica con una ovvia ed evidente ricaduta in termini di miglioramento della *performance* — non è mai stata trovata nella materiale disponibilità dello staff sanitario della compagine bianconera né si sono rinvenuti documenti che ne avrebbero potuto attestare l'acquisto né individuata la provenienza dei i fondi utilizzati per effettuare i relativi pagamenti.

¹⁰ Sul punto la difesa degli imputati aveva definito quelle ipotesi come "anomale", riconducendo l'esito dei valori riportati ad una taratura impropria delle macchine e a situazioni fisiologiche particolari. Leggendo in altro contesto quei valori, il sospetto uso di eritropoietina non avrebbe trovato alcun riscontro.

¹¹ L'ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico ministero può essere sintetizzata, infatti, nell'aver contestato agli imputati, nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali, di aver procurato,

L'aver posto in essere tali condotte con il fine specifico di «raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di calcio di serie A, Coppa Italia [...]»¹² ha consentito all'organo inquirente di ipotizzare la sussistenza del reato di frode sportiva nonché dell'ipotesi prevista dall'art. 445 c.p., atteso il presunto impiego di grandi quantitativi di medicinali non acquistati, né somministrati in relazione a specifiche esigenze terapeutiche.

1. L'omessa contestazione del reato di "doping".

È opportuno, in via preliminare, fare una precisazione: al di là delle "sintesi giornalistiche" offerte dai mass media, allo staff medico e dirigenziale della Juventus non è mai stato contestato il reato di cui all'art. 9 della legge 376/00.¹³

detenuto e somministrato ai calciatori della squadra di calcio dal 1994 al 1998 tutta una lunga serie di medicinali — puntualmente indicati ai capi c) e g) dell'imputazione — secondo la seguente classificazione:

- 1) sostanze proibite, in quanto ricomprese nei protocolli e negli elenchi predisposti dal C.I.O. in vista della lotta al doping in ambiente sportivo (tra queste sostanze spiccava per rilevanza la eritropoietina umana ricombinante, da qualche anno salita alla ribalta delle pratiche dopanti non solo in ambito calcistico, ma soprattutto tra i corridori ciclisti);
- 2) specialità medicinali non vietate, ma utilizzate in condizioni *off-label*, ossia al di là delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità;
- 3) specialità medicinali riservate agli ospedali ed alle case di cura e, quindi, non utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere;
- 4) prodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai sei grammi giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come medicinale.

¹² Cfr. il capo g) dell'imputazione.

¹³ L'art. 9 della legge 376/00 recita: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

- a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

(“*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il ‘doping’*”). In altre parole — utilizzando una parafrasi volutamente atecnica — la Juventus non è mai stata “processata” per il reato di doping. In Italia, infatti, il riconoscimento del carattere di illecito penale concretizzantesi nell’attività di assunzione o somministrazione di sostanze o pratiche dopanti o “coprenti” — sostanze, cioè, che hanno quale obiettivo quello di “nascondere” all’occhio dei controlli antidoping l’avvenuta assunzione di sostanze vietate — è avvenuto solo il 14 dicembre 2000, con l’introduzione della citata legge n. 376.

Le indagini che hanno avuto ad oggetto la prestigiosa società calcistica hanno preso il via prima dell’entrata in vigore della cosiddetta *legge antidoping* (basti pensare che il decreto di citazione a giudizio è del luglio 2001) e che i fatti oggetto di contestazione sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra il 1994 fino all’ottobre del 1998.

Il divieto di retroattività della norma penale ha, pertanto, eluso *in nuce* la possibilità di contestare — ove se ne fossero rinvenuti gli estremi — le fattispecie delittuose di cui al citato art. 9 della legge 376/00. Ciò si sarebbe potuto verificare solo se, in virtù dei principi applicabili nel caso di successione di leggi penali nel tempo, la richiamata norma avesse prodotto l’effetto dell’*abolitio criminis* di cui al secondo co. dell’art. 2 del codice penale ovvero quello dell’*abrogatio legis* di cui al successivo terzo co., qualora, peraltro, con tale legge fosse stato introdotto un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole all’imputato.

Il mancato concorrere di tali circostanze ha fatto sì che il magistrato inquirente al fine di poter perseguire una condotta sformata di rilevanza penalistica *in re ipsa* — stante l’assenza di una normativa antidoping — l’abbia inserita nella prospettiva finalistica del raggiungimento di « *un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive* ».¹⁴ Ciò gli ha materialmente consentito di ipotizzare la sussistenza

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni».

¹⁴ Cfr. ancora il capo g) dell’imputazione.

del reato di frode sportiva e di esercitare l'azione penale.

In sintesi, la vicenda processuale di cui sono stati protagonisti i vertici e le strutture sanitarie del club bianconero ha rappresentato, sotto il profilo dell'esperienza giurisprudenziale del Paese, l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di come gli operatori del diritto abbiano tentato di sopperire al vuoto legislativo vigente in materia di legislazione antidoping prima della riforma del 2000.

Negli anni, infatti, non sono stati sporadici gli sforzi "interpretativi" tesi a far rientrare nelle previsioni della l. n. 401/89 e dell'art. 445 c.p. le condotte integranti il nucleo centrale della legge 376/2000, ovvero l'assunzione e/o la somministrazione di sostanze ovvero la sottoposizione a pratiche mediche vietate per alterare in modo artificioso — nonché pericoloso — le prestazioni sportive degli atleti.

2 *Il delitto di frode sportiva: configurabilità della fattispecie in relazione alle condotte non rientranti nelle previsioni di cui alla l. 376/2000.*

Il delitto di frode sportiva, in effetti, qualifica come illecito penale, non solo l'offerta di denaro o di altra utilità ai partecipanti a competizioni sportive per raggiungere un risultato diverso da quello naturale, ma contempla anche il generico compimento di « altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo » (art. 1).¹⁵

È un dato di fatto che, antecedentemente alla riforma del 2000, le Autorità inquirenti, nella consapevolezza della lacuna normativa esistente in materia di doping, hanno ritenuto di poter recuperare le ipotesi di somministrazione di prodotti dopanti nell'ambito della previsione dell'art. 1 della legge 401/89, considerato che le stesse ben potevano configurarsi come

¹⁵ L'art. 1 della l. 401/89 prevede: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni ».

L'articolo menzionato, rubricato «frode in competizioni sportive», è appunto quello contestato agli imputati nel capo g) del decreto di citazione a giudizio.

atti fraudolenti finalizzati «*a conseguire un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione*».

Tale forzatura esegetica, tuttavia, non ha registrato il conforto della giurisprudenza, peraltro estremamente esigua sul punto: le pronunce in materia, sia di legittimità che di merito, non hanno inteso riconoscere le condotte integranti la fattispecie del *doping* — in un'ottica di prognosi postuma — come illecito penale ai sensi della legge 401/89.

La normativa *de qua*, infatti, è stata ritenuta specificatamente rivolta a contrastare la diffusione nel mondo dello sport del fenomeno delle scommesse clandestine gestite dalla criminalità organizzata, che accompagnavano alcune manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, prevalentemente calcistiche, ma anche ippiche e pugilistiche e che si mostravano idonee ad influenzare i risultati delle competizioni. Non a caso, essa venne definita «*interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*» e presentava quale suo obiettivo principale la persecuzione della mercificazione dei risultati di eventi agonistici.¹⁶ Si è ritenuto, cioè, che le condotte fraudolente sanzionate dalla norma dovessero necessariamente consistere in accordi di contenuto sinal-

¹⁶ L'unica pronuncia in materia da parte del Supremo Collegio ha sancito che «*Scopo della legge n. 401/89 è quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine: gli "atti fraudolenti volti al medesimo scopo", di cui all'art. 1 legge n. 401/89, devono pertanto essere identificati alla stregua degli atti espressamente individuati nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva: pertanto, l'ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di 'doping' che trovano la loro esclusiva sanzione negli ordinamenti sportivi. Il Presidente della Federazione non ha pertanto l'obbligo, ai sensi dell'art. 361 c.p., di segnalare all'autorità giudiziaria l'assunzione, da parte di un atleta, di sostanze dopanti*» (Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011, Omini).

A conferma dell'orientamento ed anticipando la pronuncia della Corte, cfr. anche Pretura Trento, 24 maggio 1993: «*Non integra gli estremi della frode in competizione sportiva, ai sensi dell'art. 1 co. 1 l. 13 dicembre 1989 n. 401, la condotta di un corridore ciclistico il quale, durante un ritiro collegiale organizzato in vista del campionato mondiale di "mountain bike", ma al di fuori dell'attività agonistica vera e propria, assume sostanze anabolizzanti vietate dai regolamenti medico-sportivi*». Per dovere di completezza, è doveroso precisare che i più numerosi contributi della giurisprudenza di merito hanno registrato un andamento non univoco, alternandosi sul punto pronunce favorevoli all'applicazione della citata norma alle ipotesi di somministrazione di farmaci vietati a pronunce che non hanno ritenuto possibile una simile interpretazione del dettato normativo.

In dottrina sull'argomento, v. R. BORGOGNO, *Sulla riconducibilità del 'doping' al delitto di «frode in competizioni sportive» ex art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Arch. pen.*, 1992, 610; V. LENOCI, *Profili penalistici del 'doping' sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 43, 1992, 126; Id., *Sull'illecito sportivo per 'doping'*, (Nota a Commissione d'Appello Federale Federazione Italiana Nuoto 28 giugno 1991; Commissione Disciplinare Federazione Italiana Nuoto 14 maggio 1991), in *Riv. dir. sport.*, vol. 43, 1992, 150; R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra Corte di cassazione e Ministero della salute*, in *Foro it.*, vol. 127, 2002, 281; A. TRAVERSI, *Il diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001.

lagmatico tra soggetti “esterni” alla competizione sportiva e gli stessi atleti, la cui penale responsabilità si concretizza (ai sensi del secondo co. dell’art. 1, l. 401/89) nell’accettazione, da parte di questi ultimi, di denaro o promessa di denaro.

Per l’effetto, la semplice somministrazione di sostanze dopanti non sarebbe mai potuta giungere ad assumere giuridica rilevanza, a meno che non si fosse inserita all’interno di questo meccanismo corruttivo a rilevanza e proiezione esterna. Il doping assumeva rilievo penalistico “riflesso” nel momento in cui avesse costituito “il mezzo” attraverso il quale si tentava di alterare il risultato della gara a fronte della dazione e della interrelata ricezione di denaro o di altra utilità.

Questa soluzione ermeneutica è stata, tuttavia, confutata da alcuni commentatori¹⁷ principalmente sulla scorta di due argomentazioni: da un lato, il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nel regolare e corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, ragion per cui sarebbe idonea ad integrare la fattispecie di reato una qualsiasi condotta astrattamente lesiva di siffatto interesse. L’assunzione di sostanze farmacologiche al fine di alterare la genuinità delle prestazioni potrebbe rientrare appieno in tale previsione, prescindendo dal suo inserimento in un accordo corruttivo. D’altro canto, si è giustamente osservato che, in base al tenore della norma, l’aspetto “sinallagmatico” è requisito ineludibile per l’enucleazione della fattispecie in riferimento alle condotte individuate nella prima parte del primo co. dell’art. 1 della legge 401/89. Nel rimando, invece, agli «altri atti fraudolenti», diversi dalla promessa di denaro o di altra utilità, che «chiunque» (i sanitari, i dirigenti sportivi, gli organizzatori) potrebbe compiere « al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione », non c’è alcun richiamo alla necessaria presenza di una “controprestazione”.¹⁸ In sintesi, gli «altri atti fraudolenti» non devono necessariamente essere assimilati, *sic et simpliciter*, agli atti corruttivi,¹⁹ potendo gli stessi concretizzarsi anche in condotte che prescindano completamente dalla corruzione.

È innegabile che la norma in questione non è certamente il frutto di una tecnica legislativa particolarmente accurata: alla previsione di una fattispe-

¹⁷ T. PADOVANI, *Commento alla legge 401/98*, in *Legisl. pen.*, 1990, 94; R. GUARINIELLO, *Per la legge la salute è un vizio*, in *Micromega*, n. 1, 2000, 191.

¹⁸ Il Giudice Casalbore, nella sentenza di primo grado, ha recuperato le censure mosse all’isolato pronunciamento della Corte, giungendo, non a caso, a sancire la penale responsabilità del medico sociale della squadra.

¹⁹ Tale lettura sarebbe conseguenza di una ingiustificata interpretazione restrittiva della norma, priva dei necessari riscontri sul piano esegetico.

cie tutto sommato esauriente e precisa (quella della prima parte), si accompagna, infatti, la descrizione di una figura poco chiara, costituita essenzialmente da una formula quasi di stile. Ciò determina, inevitabilmente, l'impossibilità di ricostruire adeguatamente la *voluntas legis* solo sulla scorta dell'interpretazione letterale della norma, rendendosi necessario una valutazione comparatistica e sistematica della stessa.

A sostegno della possibilità di recuperare nell'ambito della previsione normativa *de qua* anche le ipotesi di somministrazione di prodotti dopanti giova ribadire che la fattispecie rappresenta una tipica ipotesi di reato a forma libera,²⁰ capace di trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che prescindano da fatti di corruzione; né sussiste, sulla scorta del tenore letterale della disposizione, la necessità che gli «altri atti fraudolenti» richiamati dalla seconda parte della norma debbano essere intesi e interpretati solo alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nel suo primo periodo. Ciò implica che non possono essere astrattamente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta tipica, rendendosi necessario, invece, di volta in volta verificare — conformemente a quanto testualmente richiesto dalla norma — se i comportamenti presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di una competizione agonistica. Sotto tale aspetto, la consapevole somministrazione di medicinali non per finalità terapeutiche, ma al fine specifico di modificare la prestazione agonistica dei giocatori e comunque al di fuori delle prescrizioni autorizzate dal competente Ministero (utilizzo *off-label* del prodotto), possono, senza dubbio, costituire comportamenti perfettamente riconducibili, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, al concetto di atti fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare esito di una gara sportiva.²¹

²⁰ Come chiaramente sostenuto anche nella sentenza di primo grado, nella quale è dato leggere testualmente: « se davvero per individuare gli altri atti fraudolenti ai quali si fa riferimento nella seconda parte del contestato articolo 1 si dovesse rimanere ancorati alle caratteristiche peculiari delle condotte espressamente descritte in precedenza, si finirebbe col vanificare completamente il dettato del legislatore, di fatto rendendone quasi inutile la previsione, perché davvero non si vede in quanti altri comportamenti potrebbe praticamente concretarsi la condotta di chi compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ».

²¹ È opportuno ricordare brevemente che il perito — ossia il prof. Eugenio Muller del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica dell'Università degli Studi di Milano — nel giudizio di primo grado, sosteneva che nella somministrazione dei farmaci ai giocatori della Juventus, il dottor Agricola «non risulta verosimilmente essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici» e che, inoltre, la somministrazione del singolo prodotto «può aver conseguito effetti diversi dagli effetti terapeutici sperimentati ed attesi per il tipo di specialità medicinale utilizzata». Quanto al conseguimento di effetti diversi da quelli sperimentati, che sono stati prospettati come possibili e che nell'ipotesi accusatoria presentano una correlazione diretta con l'alterazione del risultato

Né quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 401/1989 può indurre a ritenere che la norma vada applicata unicamente a condotte inserite in un meccanismo corruttivo. Il dettato della richiamata previsione, nel prevedere che *«le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa»* non rappresenta un corollario a conferma dell'applicabilità della previsione alle sole ipotesi di corruzione: essa si limita a recuperare il regime sanzionatorio previsto dal primo comma per estenderne l'applicabilità anche allo sportivo, ma in questo caso — e solo in questo — limitatamente alle specifiche ipotesi di accordi corruttivi. Dalla formulazione del dettato del secondo comma dell'art. 1 si evince la volontà del legislatore di perseguire la condotta dell'atleta solo nell'ipotesi in cui questa si estrinsechi nell'ambito di un rapporto di natura corruttiva e non anche nelle residue ipotesi di frode sportiva configurabili solo a carico di soggetti diversi dallo stesso sportivo.

Ciò viene avvalorato anche dalla seguente valutazione: ove si fosse optato per la perseguibilità dell'atleta anche in ipotesi differenti dalla corruzione (si pensi alla circostanza di autosomministrazione di farmaci al fine alterare artificiosamente le proprie condizioni fisiche) l'ordinamento italiano avrebbe sanzionato penalmente la condotta di chi recava danno alla propria integrità psicofisica, in totale difformità rispetto alle maturate opzioni di politica legislativa che si andavano affermando nell'ordinamento italiano — si pensi alla depenalizzazione dei reati di uso di sostanze stupefacenti a scopo personale — ed avrebbe anche dato luogo a significativi problemi di carattere applicativo. Il legislatore, infatti, nel momento in cui avesse sancito la penale responsabilità di chi poneva in essere condotte autolesive avrebbe sommato le figure giuridiche di "autore" del reato e "persona offesa" dal reato in capo alla stessa persona fisica — lo sportivo che assume sostanze farmacologiche vietate — con le conseguenti difficoltà che ciò avrebbe deter-

agonistico, è tuttavia opportuno ricordare anche che il perito concludeva nel senso che per tutte le sostanze in questione non era mai stata data la dimostrazione "clinica" della capacità concreta di modificare le prestazioni dell'atleta a causa di una serie di fattori: *«un primo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di fornire la dimostrazione della validità della metodologia messa in atto per valutare la variazione di performance indotta dal farmaco. Un secondo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di attuare un'affidabile valutazione biometria dell'entità delle prestazioni in confronto con quelle rilevate in assenza del farmaco. Un terzo ostacolo è costituito dal Comitato Etico, i quali sono assolutamente contrari a dare un parere positivo su una ricerca clinica che abbia come oggetto specifico lo studio degli incrementi surrettizi delle performance indotte dai farmaci. Pertanto, attualmente una sostanza è considerata capace di incrementare surrettiziamente le prestazioni solo sulla base del suo meccanismo d'azione biochimico e/o bioenergetico, anche senza una dimostrazione clinica».*

minato sotto il profilo procedimentale e processuale, attesa la differente disciplina codicistica che governa le distinte figure di “indagato” e di “persona offesa”, ovvero di “imputato” e di “parte civile” in sede processuale.

L’opzione in ordine alla punibilità dello sportivo nell’ambito del compimento di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” che fossero svincolati dalla corruzione si sarebbe potuta attuare solo nell’ottica di una profonda rivisitazione dell’intera disciplina, che avesse provveduto, altresì, a dirimere tutte le difficoltà connesse a quella “anomalia” procedimentale in cui “autore” e “vittima” del reato si sarebbero identificate nella stessa persona.

Ma vi è di più.

Il legislatore non ha potuto, in ogni caso, compiere una scelta difforme da quella attuata attesa anche la finalità a cui era diretta la legge 401/89. Considerato che l’intento perseguito dalla norma aveva ad oggetto solo la tutela della lealtà e della regolarità delle competizioni agonistiche, in essa non poteva trovare accoglimento una previsione finalizzata al perseguimento di un differente obiettivo: quello della tutela sanitaria degli atleti nell’ambito delle attività sportive. L’inserimento di una previsione nel senso richiamato avrebbe dato vita ad una “duplicità” di intenti perseguiti dal legislatore che si sarebbe resa, inevitabilmente, foriera di grosse perplessità sul piano applicativo.²²

La *ratio* della norma, le finalità dalla stessa espressamente perseguite, una precisa scelta di politica legislativa e le prospettate difficoltà applicative — nel caso dell’adozione della differente opzione — spiegano il motivo per cui l’art. 1 co. 2 della l. 401/89 prevede la possibilità di punire il partecipante ad una competizione sportiva nelle sole fattispecie di natura corruttiva, escludendone la penale responsabilità nelle altre ipotesi di frode sportiva.²³

²² Il problema, non a caso, si è palesato, esattamente nei termini sopra riportati, a seguito della entrata in vigore della legge antidoping. Con la riforma del 2000, inoltre, l’aver optato per la responsabilità penale dell’atleta ha determinato anche una oggettiva difficoltà proprio nel tentativo di dare concretezza alla lotta al fenomeno. Nella fase investigativa, infatti, gli organi inquirenti non possono certo contare su eventuali “supporti” investigativi “interni” agli ambienti interessati: risulta, infatti, difficile ipotizzare una condotta dello sportivo collaborativa con l’Autorità nell’accertamento dei fatti e nell’individuazione dei soggetti che gli hanno fornito o somministrato le sostanze dopanti, atteso che, nel momento in cui questi renda simili dichiarazioni, assumerà *ipso facto* la qualità di coindagato e, successivamente, di coimputato nel medesimo reato.

²³ Analoghe le argomentazioni riportate nella sentenza di prima grado dal Giudice Casalboro. È dato leggere in motivazione, infatti, che: «il legislatore avrebbe, invece, scelto in modo consapevole di punire il partecipante alla competizione solo nelle ipotesi di natura corruttiva e non nei casi residui di frode sportiva; ciò sulla scorta di una delle due seguenti interpretazioni: a) in quanto l’autosomministrazione rappresenta un atto fraudolento in re ipsa, tale da condurre alla punibilità in modo diretto; b) in quanto, poiché la frode sportiva può essere determinata anche dalla somministrazione di sostanze non dopanti, si sarebbe preferito non procedere alla punizione penale del partecipante sulla base di una legittima scelta di politica criminale». In ogni caso, il

In ogni caso, pur riconoscendo l'applicabilità della previsione dell'art. 1 della l. 401/89 alle ipotesi di somministrazione di farmaci dopanti (al di fuori di meccanismi corruttivi), restano comunque in piedi significative difficoltà sul piano dell'effettività della tutela garantita dalla norma. Non potendosi configurare come ipotesi di reato di pericolo presunto, l'operatività della previsione resterebbe comunque subordinata all'effettiva prova che la somministrazione di farmaci agli sportivi sia idonea a determinare un risultato agonistico difforme rispetto a quello conseguente ad un regolare e corretto svolgimento della competizione. Ovvero, in chiave negativa, la responsabilità penale di medici e/o dirigenti che abbiano provveduto a somministrare farmaci agli atleti andrebbe esclusa nell'ipotesi che si riuscisse a fornire la prova che in assenza delle terapie farmacologiche l'esito della competizione agonistica non avrebbe subito variazioni.

È del tutto evidente che un simile accertamento probatorio finirebbe per risultare estremamente complesso, di difficile attuazione, in quanto disancorato da riscontri empiricamente apprezzabili e potenzialmente fondato su valutazioni di natura esclusivamente probabilistica.

Una simile istruttoria dibattimentale non potrebbe che portare ad una sentenza assolutoria, quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ove anche si fosse raggiunta la prova oggettiva dell'impiego di medicinali non utilizzati in relazione a specifiche esigenze terapeutiche degli atleti ovvero in assenza delle richieste prescrizioni mediche idonee a legittimare l'acquisizione dei farmaci.

Non a caso, la circostanza che la Corte di Appello di Torino abbia assolto i dirigenti della Juventus dal delitto di frode sportiva in quanto «il fatto non è previsto dalla legge come reato» non farebbe altro che confermare che l'art. 1 della legge 401 del 1989 non può trovare applicazione in quanto difetta, nel caso di specie, la prova dell'alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti con la somministrazione dei medicinali.²⁴ Un provvedimento dovuto nonostante fosse stata raggiunta la piena prova dell'avvenuta somministrazione ai giocatori delle specialità medicinali non espressamente vietate. L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha permesso di appurare, senza ombra di dubbio, che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità *off-label*, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero

Tribunale precisava che nella fattispecie concretamente esaminata non ricorreva un'ipotesi di autosomministrazione, atteso che medico e calciatore sono due soggetti distinti e poiché il primo non rientrava certamente nella categoria dei partecipanti.

²⁴ L'acclarata impossibilità di far rientrare nella previsione normativa *de qua* l'ipotesi di sommini-

della Salute.²⁵

Logica conseguenza in relazione a tale aspetto dell'imputazione di cui al capo g) è stata l'adozione di una formula di proscioglimento che non poteva essere diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401/1989.²⁶

Quanto già esposto consente di riassumere l'ambito dei rapporti intercorrenti tra la normativa in esame e la legge 376/2000, con le seguenti osservazioni.

Il tenore letterale delle due previsioni attesta che mentre la legislazione "antidoping" ha quale obiettivo specifico la repressione delle condotte di assunzione di sostanze, ovvero di sottoposizione a pratiche, finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti²⁷, il reato di frode sportiva mira a salvaguardare esclusivamente la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Naturalmente, le finalità perseguite dall'art. 1 delle l. 401/89 non richiedono un'istruzione probatoria finalizzata ad attestare l'effettivo conseguimento dell'alterazione del risultato della competizione agonistica: l'attività dibattimentale dovrà sintetizzarsi, unicamente, nell'accertamento dell'effettiva «*somministrazione di sostanze aventi l'attitudine (per le caratteristiche intrinseche, per le modalità di somministrazione, per il dosaggio, per la combinazione con altre sostanze*

strazione di sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica del partecipante ad una competizione ha, inoltre, escluso a monte la necessità che la Corte affrontasse le questioni sollevate dalla Pubblica accusa in ordine alla classificazione delle specialità medicinali detenute nel tempo dalla Juventus (la contestazione agli imputati era modulata sulla base di una netta diversificazione tra sostanze proibite — n. 1 del capo g) — e sostanze non vietate, ma somministrate in modalità *off-label*).

²⁵ Ciò con particolare riferimento alle specialità "Orudis" e "Mepral", destinate esclusivamente ad essere utilizzate in ambiente ospedaliero o presso case di cura.

²⁶ Discorso diverso, invece, per le residue contestazioni di cui al capo g), aventi ad oggetto la somministrazione di eritropoietina umana ricombinante: in relazione a tali condotte, infatti, la Corte ha sancito che il fatto non sussiste, atteso che nelle stagioni agonistiche prese in considerazione dalle indagini — ossia negli anni dal 1994 al 1998 — ed anche successivamente non è stato mai riscontrato alcun caso di positività a sostanze dopanti in nessuno dei giocatori in forza presso la Juventus. In secondo luogo, agli atti del processo non è dato rinvenire alcun elemento probatorio concernente l'avvenuto acquisto, la detenzione e la somministrazione della eritropoietina umana ricombinante ai predetti atleti (anche se, sul punto, è doveroso anche precisare il limite con cui si è dovuto confrontare il perito nominato dal Tribunale al fine di accertare l'avvenuta somministrazione: oggetto della sua analisi, infatti, sono stati esami di laboratorio effettuati anche molti anni prima e non sempre contenenti tutti i valori che avrebbero potuto risultare utili per un accertamento più completo. Non a caso, la relazione peritale concludeva nel senso che la somministrazione cronica di eritropoietina umana ricombinante ad un certo numero di giocatori appariva « molto probabile » e non "certa", in quanto non corroborata da elementi probatori diretti).

²⁷ Una condotta chiaramente contraria ai principi di lealtà sportiva, oltre che potenzialmente dannosa per l'integrità psico-fisica degli atleti e che, proprio per questo, è stata da sempre tenuta

*e per il meccanismo d'azione in campo biofisiologico) a modificare la prestazione dell'atleta».*²⁸

Nel reato di frode sportiva l'offensività della condotta dell'agente si sostanzia, quindi, nella capacità concreta dell'atto fraudolento di falsare il risultato della competizione, non essendo necessario che la somministrazione di sostanze farmacologiche sia tale da alterare le condizioni dell'atleta o da nuocere alla salute del medesimo (beni oggetto di tutela giuridica da parte della normativa antidoping). Tale differenziazione sul piano dei fini perseguiti dalle due fattispecie, tuttavia, non necessariamente delimita due ambiti operativi nettamente distinti e separati; al contrario, in taluni casi le rispettive normative giungono a presidiare interessi giuridici analoghi.

Di per certo, un conto è il fenomeno del "doping", altro è il più ampio *genus* rappresentato dalla fattispecie della frode nelle competizioni sportive: arrivare a mescolare acriticamente le due tematiche e le rispettive previsioni normative può indurre a credere — erroneamente — che i due aspetti e le due distinte previsioni si sovrappongano e necessariamente si riferiscano, sempre e comunque, allo stesso campo di applicazione.

In realtà, vi sarebbero gli estremi per individuare, tra le due normative, un rapporto di complementarità: il più ampio margine operativo garantito dalla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 401/89 potrebbe consentire di arrivare a "recuperare" nell'alveo delle condotte penalmente rilevanti anche fattispecie non riconducibili ai più angusti ambiti entro i quali può spiegare la propria efficacia la legge 376/2000.²⁹

Nell'eventualità, invece, che l'atto fraudolento sia costituito dall'impiego di una sostanza — o dalla sottoposizione ad una pratica — che rientri specificamente tra quelle elencate dalla legge antidoping,³⁰ la fattispecie concretamente posta in essere assumerà rilevanza penale per entrambe le normative in questione, determinando, da un lato l'applicabilità della disposizione relativa alla frode sportiva, dall'altro l'irrogazione anche delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge 376/00. In un simile frangente sarà dato rinvenire — limitatamente all'impiego delle predette sostanze — un'ipotesi di concorso di reati, per la differente obiettività giuridica delle

nella dovuta considerazione da parte degli organismi federali, pronti a punire tale prassi con provvedimenti disciplinari di particolare severità.

²⁸ Cfr. Sentenza Trib. Torino 26 novembre 2005.

²⁹ L'impiego di sostanze non rientranti nelle classi riportate nella legge 376/2000 può pacificamente costituire atto fraudolento volto a modificare l'esito della competizione sportiva e, per l'effetto, mostrarsi idoneo ad integrare una condotta punibile a norma dell'art. 1 legge 401/89.

³⁰ Come accaduto in relazione al procedimento oggetto della presente nota, dove, nel corso del giudizio di primo grado, veniva stato contestato suppletivamente l'uso di una sostanza, quale l'eritropoietina, espressamente vietata anche dalla legge 376/00.

norme in questione, che impedirebbe l'applicazione del rapporto di specialità, rimanendo assegnata all'accertamento del fatto in concreto la verifica della sussistenza di un concorso materiale ovvero di un concorso formale di reati, qualora ne fosse accertata l'eventuale unicità di condotta.

La potenziale convergenza delle due fattispecie, in ogni caso, non deve comunque far giungere a ritenere che esse abbiano ad oggetto condotte coincidenti: le stesse, infatti, conservano la loro autonomia e la loro differenziazione atteso il dato incontrovertibile che il delitto previsto come frode sportiva — quando posto in essere con il «compimento di altri atti fraudolenti» — è da ritenersi reato a forma libera, mentre la stessa definizione non può essere affatto riconosciuta alla fattispecie contenuta nell'art. 9 legge 376/00, trattandosi in questo caso di reato a forma vincolata, attesa la descrizione analitica e tassativa della relativa condotta.

Differente resta, altresì, anche l'ambito di applicazione delle due norme, dal momento che la legge 376/2000, secondo una interpretazione maggioritaria della dottrina, dovrebbe trovare applicazione a tutte le prestazioni agonistiche degli atleti,³¹ mentre l'articolo 1 della legge 401/89 è riferibile soltanto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.

Per ribadire, infine, quanto anticipato in ordine all'interesse giuridico

³¹ Il dato, invero, non è assolutamente pacifico: in dottrina si discute, infatti, se, per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge, sia dato rinvenire un limite al suo ambito di operatività. In assenza di un chiarimento esplicito desumibile dal tenore letterale della norma, infatti, vi è chi ritiene che l'efficacia della stessa vada estesa a qualsiasi prestazione sportiva competitiva e chi, invece, sostiene che debba essere limitata a quelle sole condotte realizzate nel contesto di gare ufficiali organizzate e gestite dal CONI, dal Comitato Internazionale Olimpico o da Federazioni a loro affiliate. Sul punto si può osservare che affinché l'assunzione e la somministrazione di farmaci dopanti (o la sottoposizione a pratiche mediche dopanti) siano punibili ai sensi della l. 376/2000, è necessario che il fatto sia commesso al precipuo scopo di «alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate» (art. 9). Al fine di verificare la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, quindi, bisognerà effettuare una duplice valutazione del requisito psicologico dell'agente: da un lato, sarà necessario accertare la sussistenza dei requisiti di coscienza e volontà nell'assumere, procurare o somministrare i farmaci vietati; dall'altro che tale condotta sia finalisticamente orientata all'alterazione delle prestazioni agonistiche (dolo specifico). Il richiamato principio trova il conforto della recente giurisprudenza di legittimità: «Il reato di cui all'art 9, comma 1, l. 14 dicembre 2000 n. 376, recante "disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 'doping'" è configurabile solo a condizione che la condotta ivi prevista sia specificamente diretta "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", ovvero "a modificare i risultati dei controlli" sull'uso dei farmaci e delle sostanze ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, della legge medesima» (Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2002, n. 11277, Gariazzo). Di conseguenza, la previsione di questa specifica forma di dolo dovrebbe portare ad escludere la rilevanza penale delle condotte di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento o assunzione di sostanze dopanti che avvengano al di fuori di attività sportive svolte a livello agonistico.

protetto dalle due disposizioni. Con la legge antidoping ci si prefigge l'obiettivo della tutela della salute delle persone interessate all'attività sportiva, in genere, e della lotta contro il doping; attraverso la previsione del delitto di frode sportiva, invece, si intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate da enti pubblici riconosciuti dallo Stato, con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.

3. *L'inapplicabilità dell'art. 445 c.p. alle ipotesi di doping.*

L'imputazione del reato di frode sportiva contestata ai vertici dirigenziali della Juventus è stata posta in stretta correlazione a quelle riportate ai capi h) ed i) del decreto di citazione a giudizio, concernenti le violazioni dell'art. 445 c.p., nel primo caso per la somministrazione dei medicinali in senso tradizionale e nel secondo, per la somministrazione di sovradosaggi di prodotti a base di creatina. Oggetto di entrambi i giudizi di merito, infatti, è stato l'accertamento rivolto ad appurare se la somministrazione *off-label* dei medicinali indicati nel capo di imputazione³² fosse stata tale da integrare il delitto di cui all'art. 445 c.p.

Anche in questo caso, l'assoluzione sul punto sancita dalla Corte di Appello di Torino implicitamente rappresenta un'ennesima conferma delle difficoltà incontrate — antecedentemente alla legge 376/2000 — nel perseguire condotte integranti ipotesi di doping con strumenti normativi del tutto inadeguati allo scopo.

Al di là della riconosciuta tutela della lealtà e della correttezza delle competizioni sportive, infatti, l'acclarata necessità di tutelare la salute degli atleti a fronte dell'impiego sempre più massiccio di farmaci finalizzati a migliorarne le prestazioni ha indotto negli anni le Autorità giudiziarie a ricorrere anche all'art. 445 c.p., nella speranza di poter ricondurre tali condotte nell'ambito della fattispecie della « *somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica* ». ³³

La norma in esame, infatti, avendo quale obiettivo la difesa della salute

³² La Corte naturalmente non ha preso in considerazione le ipotesi di somministrazione di la eritropoietina umana ricombinante, che, come anticipato, non è risultata essere stata distribuita ai giocatori della Juventus.

³³ In dottrina: G. BARBALINARDO, *Rassegna Lattanzi – Lupo*, Vol. IV, agg. 2000-2004, 575; M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, 2004, 188; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. pen.* 2001, 2851; P. ZANGANI, N. BAGELLA, *Aspetti giuridici e medico legali dei delitti relativi alle sostanze medicinali*, in *Giust. pen.* 1964, II, 129.

pubblica dagli attacchi di coloro che, nell'esercizio anche abusivo del commercio di sostanze medicinali, le somministrano «*in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita*», di fatto avrebbe potuto consentire di prendere in considerazione anche i comportamenti di chi somministra prodotti farmacologici dopanti agli atleti impegnati in competizioni sportive. La natura di reato di pericolo presunto della fattispecie — che presume in via assoluta che dalla somministrazione di farmaci in modo irregolare discenda la possibilità di danno per la salute dei fruitori — avrebbe, altresì, escluso la necessità di esperire indagini dirette ad accertare empiricamente se il pericolo fosse concretamente sorto in chi è stato sottoposto a trattamenti sanitari conformemente al dettato normativo.³⁴

Nessuna difficoltà applicativa, inoltre, sarebbe sorta in ordine all'accertamento del requisito psicologico richiesto in capo al soggetto agente: «*il dolo richiesto per la sussistenza del delitto consiste nella coscienza e volontà dell'irregolare somministrazione, mentre non si esige coscienza e volontà del danno o del pericolo eventualmente conseguente al consumo del medicinale oggetto della somministrazione*».³⁵

Tuttavia, il richiamo alla norma *de qua* non si è rivelato efficace nel senso sperato.

Le obiezioni sollevate in dottrina alla prospettata lettura, infatti, sono state prontamente recepite anche dalla giurisprudenza.

Ad escludere o, quantomeno, a limitare fortemente gli ambiti di operatività della norma nella citata prospettiva ci sarebbe, innanzitutto, la natura «propria» del reato: si tratterebbe, infatti, di fattispecie concretamente attuabili solo da un farmacista. Il venir meno di tale requisito soggettivo escluderebbe la configurabilità del delitto in questione, rendendo ipotizzabili esclusivamente le fattispecie cagionate dalle conseguenze dannose connesse alla condotta (omicidio colposo, lesioni colpose).³⁶ Invero, si è giustamente osservato che, ove pure si volesse condividere la natura “propria” del reato, l'imprescindibilità di tale presupposto soggettivo potrebbe essere agevolmen-

³⁴ Da segnalare anche un orientamento più recente della dottrina che, pur non negando la natura di reato di pericolo alla norma, tuttavia ritiene non integrata la fattispecie nell'ipotesi che dalla somministrazione di farmaci nelle modalità conformi al tipo descritto non derivi un effettivo pericolo per la salute. Si tratterebbe, quindi di un reato di pericolo concreto attesa la necessità di valutare, caso per caso, se la somministrazione dei farmaci in modo difforme rispetto al dichiarato, pattuito o ordinato sia idonea o meno ad arrecare pregiudizio alla salute. In ogni caso, anche volendo condividere tale differente lettura, non potrebbe essere esclusa la pericolosità di farmaci somministrati senza effettive esigenze terapeutiche o in assenza di un reale stato patologico.

³⁵ G. BARBALINARDO, *Rassegna Lattanzi – Lupo*, cit.

³⁶ In questi termini: G. BARBALINARDO, *Rassegna Lattanzi – Lupo*, cit.

te superato in quanto il reato di cui all'art. 445 c.p. può pacificamente concorrere con il delitto di cui all'art. 348 c.p. ("abusivo esercizio di una professione").³⁷ Ad escludere la natura "propria" del reato soccorrerebbe anche il richiamo a chi eserciti abitualmente, anche in assenza delle necessarie autorizzazioni, il commercio di sostanze farmacologiche: ciò implicherebbe la possibilità che "chiunque", purché abitualmente dedito, anche se in maniera abusiva, al commercio di medicinali, possa concretamente porre in essere la fattispecie.

Che la qualifica di farmacista non integri un requisito soggettivo imprescindibile della norma lo si desume anche dall'utilizzazione del verbo "somministrare": il concetto di "somministrazione", infatti, non va necessariamente considerato come un sinonimo di "detenzione" o "messa in commercio"; esso ha una portata ben più ampia, idonea a comprendere anche momenti successivi a quello della distribuzione o della vendita sino a potersi concretizzare nella semplice consegna del medicinale al consumatore finale da parte di un soggetto che non sia un commerciante, eventualmente anche abusivo, di farmaci.

In ogni caso, nell'ambito del giudizio di cui alla presente nota, la natura "propria" del reato non avrebbe rappresentato un ostacolo all'applicabilità dell'art. 445 c.p. alle condotte contestate al Dott. Agricola ed al Dott. Girauco. Il reato in questione, infatti, veniva contestato agli imputati in concorso con il Dott. Giovanni Rossano, farmacista della Juventus, (quanto al capo h)³⁸ e con fornitori della creatina (quanto al capo i), ossia con soggetti pacificamente esercenti attività di commercio nel settore dei prodotti farmaceutici. Sarebbe stata, pertanto, ipotizzabile una ipotesi di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio" posto in essere dal soggetto qualificato.

In realtà il vero limite alla possibilità di contestare l'art. 445 c.p. a chi somministra sostanze dopanti, si sostanzia proprio nell'elemento tipicizzante della fattispecie, rappresentato dalla "frode". Sul punto dottrina e giurispru-

³⁷ Si pensi, per esempio, ai gestori o allenatori di palestre che forniscano agli avventori sostanze dopanti, quali, ad esempio, gli anabolizzanti: cfr., C. MARZELLA, *Atti del convegno "Legalità e sport"*, Modena, 24 gennaio 2004: in merito l'Autore osserva che « ovviamente, nel caso in cui si accerti l'esistenza di vere e proprie farmacie occulte (i così detti armadietti-dispensari) all'interno di palestre, il proprietario sarà, comunque, punibile ai sensi dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione di farmacista), purché si dimostri la destinazione a terzi dei prodotti farmaceutici detenuti ».

In ordine all'ipotesi di concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 445 e 348 c.p., cfr. anche V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. VI, Torino 1984, 470.

³⁸ Come già anticipato, il Dott. Rossano è stato giudicato separatamente per l'ipotesi di cui all'art. 445 c.p. indicata nel capo h) con sentenza di patteggiamento (cinque mesi di reclusione convertiti in 5.700 euro di multa) pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 26 novembre 2004 e passata in giudicato l'11 gennaio 2005.

denza sono concordi nel ritenere che l'ipotesi criminosa consiste, sostanzialmente, in una forma particolarmente grave, in quanto racchiude un pericolo per la salute pubblica, di frode in commercio.³⁹

Elemento contraddistintivo delle condotte prese in considerazione dalla norma, pertanto, dovrà rinvenirsi nella somministrazione di farmaci in difformità da quanto pattuito o concordato con l'acquirente;⁴⁰ l'insussistenza di tale requisito oggettivo fa venir meno il requisito della frode e, per l'effetto, la stessa configurabilità della fattispecie.

Nella cessione o somministrazione di sostanze dopanti, invece, è evidente che il farmacista (anche abusivo) aderisce ad un'espressa richiesta dell'atleta. Ciò pregiudica *ab initio* la possibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 445 c.p., stante la presenza di un consenso consapevole da parte dello sportivo alla somministrazione proprio di "quelle" determinate sostanze farmacologiche ed in "quelle" determinate posologie, in quanto idonee a produrre gli effetti espressamente perseguiti dallo sportivo.⁴¹

Tanto premesso e richiamando il caso in esame, è opportuno fare una precisazione. Il concetto di "somministrazione" nella vicenda che vede coinvolti i dirigenti della Juventus si è materialmente articolato su due livelli: il primo ha avuto ad oggetto la fornitura dei farmaci e dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati (farmacista e fornitore) alla società; il secondo ha riguardato la materiale somministrazione dei farmaci da parte dei medici sportivi agli atleti. Al fine di delimitare l'effettivo *thema decidendum* è oppor-

³⁹ «La fattispecie di reato di cui all'art. 445 c.p. — somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica — si configura allorché la non corrispondenza tra la sostanza medicinale somministrata e quella dichiarata o pattuita si sostanzia in una diversità delle caratteristiche intrinseche della stessa, le uniche idonee a porre in pericolo la tutela della salute pubblica. Trattandosi di reato contro la salute pubblica, infatti, la fattispecie prevista dall'art. 445 c.p. è speciale e più gravemente sanzionata rispetto a quella che costituisce il reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., il quale, essendo genericamente posto a tutela della lealtà degli scambi commerciali, può configurarsi con la generica consegna di un "aliud pro alio", dove la non corrispondenza può anche interessare caratteristiche estrinseche al prodotto, quali origine e provenienza» (Trib. Modena, 6 novembre 2000).

In dottrina: E. FORTUNA, voce *Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*, in *Enc. Dir.*, Vol. XLII, 1990, 1284.

⁴⁰ Non a caso la responsabilità penale del Dott. Agricola è stata sancita, nel primo grado di giudizio, sulla scorta di una condotta ritenuta ingannevole nei riguardi degli atleti. Il Giudice Casalbore ha ritenuto che i giocatori non furono adeguatamente informati in merito alla natura dei prodotti che erano chiamati a consumare (tanto che quasi sempre pensarono trattarsi di semplici vitamine), sicché il medico sociale non avrebbe offerto loro una mera informazione generica, ma avrebbe posto in essere un vero e proprio inganno.

⁴¹ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 2000, n. 6150: «Il reato previsto e punito dall'art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di "specie", alla vendita di "aliud pro alio" attuata nell'ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta».

tuno comprendere se la Pubblica accusa intendesse contestare entrambe le condotte od una sola di esse.

Andando ad analizzare la specifica formulazione delle imputazioni⁴² emerge una forte discrasia: dal testo delle stesse sembrerebbe che sia stata contestata la condotta della materiale somministrazione dei farmaci ai calciatori, mentre sulla scorta dell'osservazione che la fattispecie *ex art. 445 c.p.* è stata contestata a Giraudo ed Agricola in concorso con il Dott. Giovanni Rossano, farmacista della Juventus, e con fornitori della creatina, sembrerebbe evidente che la condotta presa in considerazione dall'Ufficio della Procura sia stata, invece, quella della fornitura alla società dei medicinali da parte dei soggetti qualificati. Il tenore della decisione adottato dalla Corte ha chiaramente indicato che oggetto della pronuncia sono state entrambe le condotte ipotizzate, sorvolando su una infelice formulazione delle imputazioni e sulla correlata interpretazione restrittiva che da esse discendeva.

Giudicare gli imputati anche per le ipotesi di somministrazione dei farmaci ai calciatori avrebbe significato che anche il farmacista della società ed i fornitori di prodotti a base di creatina avessero materialmente concorso nell'attuazione di tale condotta, mentre è del tutto evidente che il Dott. Rossano ed i fornitori della creatina non vi parteciparono affatto né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico o morale, in quanto si trattò di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra lo staff medico e dirigenziale della società ed i giocatori. L'assunto, d'altra parte, resta confermato anche dalla circostanza che ai predetti soggetti qualificati non è stato contestato anche per il delitto di frode sportiva, come sarebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento nell'attività di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque nell'ipotesi di una partecipazione al progetto delittuoso nel suo complesso.

L'individuazione dei soggetti a cui vengono contestati gli addebiti, la circostanza che alcuni di essi siano soggetti qualificati e l'assenza, in capo agli stessi, dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei ad ipotizzare un loro coinvolgimento nella somministrazione dei farmaci agli atleti, avrebbe dovuto imporre di delimitare le contestazioni *ex art. 445 c.p.* alle sole ipotesi di for-

⁴² Capo h), contestato ad Agricola, Giraudo e Rossano: «*artt. 445, 110, 81 comma 2, c.p. per avere in concorso tra loro somministrato ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e qualità diverse da quelle dichiarate [...]».*

Capo i), contestato ad Agricola, Giraudo e Rossano: «*artt. 445, 110, 81 comma 2, c.p. per avere in concorso tra loro e con i fornitori di prodotti contenenti, di cui al capo g) punto 6, creatina somministrato ai calciatori trattati siffatti prodotti medicinali in specie, quantità e qualità diverse da quelle dichiarate [...]».*

nitura dei farmaci e dei prodotti a base di creatina da parte del farmacista e dei fornitori alla società calcistica. Così delimitati i limiti del contesto probatorio, la Corte di Appello non avrebbe potuto che adottare una formula assolutoria attesa l'assenza di riscontri in ordine alla circostanza che, all'atto dell'acquisto dei farmaci e della creatina da parte della Juventus, i soggetti qualificati (farmacisti e fornitori) avessero consegnato i prodotti in modo difforme rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall'acquirente.⁴³

Guardando poi alle condotte che sarebbero dovute restare estranee al giudicato (l'atto della materiale somministrazione dei farmaci agli atleti), contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Torino, la Corte di Appello ha ritenuto l'insussistenza dell'elemento dell'inganno nei confronti dei fruitori delle sostanze somministrate. Le risultanze processuali non avrebbero consentito, infatti, di ritenere provato che i medicinali ed i prodotti a base di creatina venissero somministrati in specie, qualità o quantità non corrispondenti rispetto alle dichiarazioni ed informazioni fornite dal medico sociale ai giocatori.⁴⁴

4. Dalla legge n. 1099/71 all'adozione della normativa antidoping del 2000.

Al di là degli espedienti offerti dai richiami alla legge 401/89 e all'art. 445 c.p., antecedentemente all'entrata in vigore della legge 376/2000, la prima normativa antidoping di cui si è fornito l'ordinamento italiano era contenuta nella legge n. 1099 del 26 ottobre 1971, che puniva l'impiego di sostanze nocive per la salute degli atleti, al fine di modificare le loro energie naturali

⁴³ Né ha sortito effetti, ai fini di un differente verdetto, il tentativo del Procuratore Generale di richiamarsi alla valenza del giudicato scaturito dalla sentenza di patteggiamento nei confronti del Dottor Rossano. Infatti, pur riconoscendosi alla sentenza di patteggiamento il valore e la sostanza di una pronuncia di condanna, il Giudice non è totalmente vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto ritenuto concorrente con il primo nella realizzazione del medesimo reato. Lo stesso Suprema collegio ha sancito che «il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare» (Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1998, n. 12595). Nel caso in esame, i termini della questione sono invertiti, ma ciò non toglie applicabilità del principio richiamato.

⁴⁴ Si legge in sentenza: «D'altro canto, non vi è motivo di ritenere che i giocatori di calcio in questione (professionisti ed operanti in una squadra di serie A) fossero sostanzialmente degli ignari burattini nelle mani dei dirigenti della società di appartenenza. Si tratta, invero, di soggetti per i quali la forma fisica e la durata negli anni di un elevato standard di prestazioni rappresenta-

in modo artificiale.⁴⁵

Purtroppo l'applicazione della legge non ha conseguito risultati apprezzabili, soprattutto a causa del sistema sanzionatorio decisamente blando da essa approntato. Tutte le ipotesi di reato previste, infatti, erano sanzionate con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, per cui l'efficacia deterrente di queste disposizioni è stata decisamente scarsa.

Il basso profilo adottato sul piano delle sanzioni ha poi portato alla depenalizzazione di queste fattispecie di reato, realizzata con la legge 24 novembre 1981, n. 689. Quest'ultima ha infatti trasformato in illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni punite con la sola ammenda, con ciò privando definitivamente l'ordinamento italiano di una legislazione in materia.

Invero, alcuni interpreti hanno dubitato dell'effettiva depenalizzazione della fattispecie, atteso che l'art. 34 della legge 689/81 prevede una deroga alla decriminalizzazione in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, categoria nell'ambito della quale l'orientamento maggioritario della dottrina, in ragione di principi fissati dall'art. 2094 c.c., ritiene rientri l'attività del professionista sportivo, anche alla luce della riconosciuta natura

vano un vero e proprio capitale da non disperdere, il che presuppone l'esigenza di non affidarsi in modo completo ed acritico alle scelte dei "datori di lavoro" [...] Senza contare che, essendo ben noto come l'uso e l'abuso dei farmaci rappresentasse negli anni che ci interessano un fenomeno purtroppo frequente (se non addirittura generalizzato) nelle squadre di calcio della massima divisione, risulta, per un verso, illogico ritenere che tutto ciò avvenisse ingannando costantemente i diretti interessati e, per altro verso, inverosimile che l'inganno fosse perpetrato esclusivamente dai dirigenti juventini. Si deve quindi ritenere che, in realtà, gli atleti erano informati, magari in modo non perfetto, ed accettavano consapevolmente di prendere parte ad una pratica censurabile, ma comune».

⁴⁵ Questo il testo delle norme penali contenute nella legge 1099/71: «Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo art. 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda è triplicata. L'ammenda è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18» (art. 3).

«Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente art. 3, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000» (art. 4).

«Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'art. 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo. L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annulla-

subordinata del contratto di lavoro sportivo.⁴⁶

Archiviata l'infertile esperienza della legge 1099/71 si è dovuto attendere sino al 2000 per il varo di una compiuta legislazione in materia di doping anche in Italia. L'adozione della legge n. 376 del 14 dicembre 2000 ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo percorso iniziato in Europa già agli inizi degli anni settanta⁴⁷ e le cui tappe salienti possono essere così sintetizzate. Di fronte all'impiego sempre più diffuso di prodotti e metodi dopanti con gravi conseguenze per la salute degli sportivi, l'Italia ratificava con la legge 522/95 la « Convenzione contro il doping » presentata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 16 novembre del 1989. Alla Convenzione aderivano complessivamente 49 Paesi europei, introducendo sanzioni disciplinari per contrastare l'uso di sostanze dopanti allora in vigore.

Successivamente, a Losanna nel 1999, durante la prima Conferenza mondiale sul doping veniva istituita l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), la cui efficienza è stata garantita attraverso il riconoscimento di una posizione di assoluta terzietà ed imparzialità nei confronti tanto dei governi quanto delle organizzazioni sportive. Il ruolo della WADA, quale organo supremo della lotta al doping, è stato avallato anche dalla predisposizione e dall'attuazione di un *Codice Mondiale Antidoping*⁴⁸, che ha permesso di uniformare le procedure relative all'esecuzione dei test, all'accreditamento dei laboratori, alle esenzioni per fini terapeutici.

Un ulteriore passo in avanti veniva compiuto con la risoluzione n.

mento ad ogni effetto della sua partecipazione.

I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni » (art. 5).

⁴⁶ Sul punto, in dottrina, cfr: M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, cit. 17; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 33, 1982, 4; D. D'HARMANT, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 37, 1986, 3; A. MARTONE, *Osservazioni i tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 15, 1964, 117; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 28, 1977, 183.

In giurisprudenza: «*Il rapporto di lavoro calcistico va qualificato quale rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di spiccate caratteristiche di specialità*» (Pret. Napoli, 6 febbraio 1980, in Foro. It., 1980, I, 1201).

⁴⁷ Risale al 1967 l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di una risoluzione che definiva il doping come «*somministrazione ad un soggetto sano o utilizzazione da parte dello stesso, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anomala, e ciò al solo scopo di influenzare artificialmente e in modo sleale sulla prestazione sportiva di detto soggetto in occasione della sua partecipazione ad una competizione*».

⁴⁸ L'impegno per la creazione di tale Codice fu assunto dagli Stati firmatari della *Dichiarazione di Copenhagen* del 2003, che ne fece il mezzo principale per il raggiungimento degli scopi della WADA e, in particolare, per garantire «*l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale [...]*».

1/2000 della IX Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, tenutasi a Bratislava il 30 e 31 maggio 2000. Nel documento erano contenuti i principi essenziali delle politiche comunitarie e, in particolare, veniva previsto che ogni Paese rivedesse: le misure legislative nel campo del doping, con modifiche al codice penale; le leggi e i regolamenti relativi ai prodotti farmaceutici e alla sanità pubblica con riferimento alla protezione dell'infanzia; la normativa concernente i professionisti sanitari impegnati nel settore sportivo.

La lacuna legislativa presente nell'ordinamento italiano veniva, quindi, colmata con l'emanazione della legge 376/2000, che all'art. 1 recita: «*L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.*

*Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».*⁴⁹

Il secondo comma, oltre a offrire una definizione di **doping**, prevede una espressa causa di non punibilità a favore dell'atleta, individuata nella sussistenza, in capo allo stesso, di situazioni patologiche che giustificerebbero l'assunzione di prodotti farmacologici o la sottoposizione a terapie mediche. Obbligo dello sportivo, naturalmente, sarà quello di certificare le condizioni cliniche e di mettere a disposizione delle autorità preposte ai controlli la relativa documentazione medica. Il reato sarà escluso soltanto laddove risulterà provata l'effettiva presenza di una malattia, non risultando sufficiente, in ogni caso, il mero adempimento degli oneri di comu-

⁴⁹ In dottrina, cfr.: R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della Salute*, in *Foro It.*, 2002, 281; V. LENOCI, *Profili penalistici del doping sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 126; Id., *Sull'illecito sportivo per doping*, (Nota a Commissione d'Appello Federale Federazione Italiana Nuoto, 28 giugno 1991; Commissione Disciplinare Federazione Italiana Nuoto, 14 maggio 1991), in *Riv. dir. sport.*, 1992, 150; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. pen.*, 2001, 1417; T. PADOVANI, *Commento alla legge 401/98*, in *Legisl. pen.*, 1990, 94.

nicazione e certificazione imposti dalla legge.

Dalla lettura del testo normativo emergono chiaramente le specifiche condotte che il legislatore ha inteso prendere in considerazione: non si parla, infatti, solo di «*assunzione di farmaci*», ma anche di «*sottoposizione a pratiche mediche*», purché idonee a conseguire gli scopi individuati nella fattispecie. Nella definizione di doping rientrano, pertanto, non soltanto l'impiego di particolari sostanze idonee ad alterare le condizioni fisiche dell'atleta, ma anche quei trattamenti medici che producono nell'organismo umano il medesimo risultato. L'equiparazione si è resa necessaria, atteso il frequente ricorso da parte degli atleti a pratiche quali il così detto doping ematico o trasfusione ematica (autologa o eterologa) forieri degli stessi risultati conseguibili con l'assunzione di prodotti dopanti.⁵⁰

Plurime, pertanto, sono le ipotesi incriminate dalla fattispecie; sarà perseguibile ai sensi dell'art. 9 della l. 376/2000:

- chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che non siano giustificate da condizioni patologiche e che siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze (art. 9, primo co.);
- chiunque si sottopone a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche (ad es., il cosiddetto doping ematico o autotrasfusione), idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche (art. 9, co. 2);
- chiunque pone in essere entrambe condotte summenzionate, essendo pacificamente possibile il concorso tra i due reati; si potrà, cioè verificare che l'atleta che pratici il doping attraverso l'utilizzo di sostanze dopanti, al tempo stesso si sottoponga a pratiche mediche illecite. In tale frangente, sarà chiamato a rispondere di entrambi i reati;
- chiunque commercia i farmaci o le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive vietate, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente (art. 9, co. 7).

Una precisazione si impone.

⁵⁰ Per una compiuta e puntuale disamina degli argomenti sommariamente trattati, cfr: C. MARZELLA, *Atti del convegno "Legalità e sport"*, cit..

Affinché l'assunzione e la somministrazione di farmaci dopanti (o di pratiche mediche dopanti) siano punibili è necessario che il fatto sia commesso al precipuo scopo di « *alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate* » (art. 9). Al fine di verificare la sussistenza della fattispecie, quindi, bisognerà effettuare una duplice valutazione del requisito psicologico dell'agente: da un lato, sarà necessario accertare la sussistenza dei requisiti di coscienza e volontà nell'assumere, procurare o somministrare i farmaci vietati; dall'altro che tale condotta sia finalisticamente orientata all'alterazione delle prestazioni agonistiche (dolo specifico⁵¹).

Giova chiarire, tuttavia, che con riferimento all'atleta che faccia uso di sostanze dopanti, nell'ipotesi del primo co. dell'art. 9, intanto lo sportivo risponderà in sede penale della sua condotta, se ed in quanto abbia dato il suo consenso all'assunzione delle sostanze vietate. L'assenza di tale requisito soggettivo comporta che le conseguenze connesse all'eventuale somministrazione di farmaci vietati a sua insaputa ne escluderanno la responsabilità che graverà unicamente su chi ha posto in essere una simile condotta. In una simile eventualità saranno i vari preparatori atletici, medici e/o dirigenti che dispongono la somministrazione dei prodotti a dover rispondere non solo del reato di doping, ma eventualmente anche di lesioni personali se non, addirittura, di omicidio colposo nel caso in cui dall'attuazione delle pratiche vietate sia derivato un danno alla salute dello sportivo ovvero la morte. Gli atleti, in tale frangente, saranno esclusivamente persone offese dal reato con facoltà di costituirsi parte civile in sede processuale.

In ogni caso, al di fuori di questa specifica ipotesi, resta ferma la dichiarata punibilità dell'atleta, con ciò integrandosi una forma particolarmente intensa di tutela del diritto alla salute che si spinge sino a sanzionare penalmente la condotta di chi reca danno alla propria integrità psicofisica con condotte autolesive.

La disciplina sul punto, tuttavia, non appare compiutamente coordinata con gli strumenti operativi preposti per il raggiungimento degli obiettivi cristallizzati dalla norma. Sancire la penale responsabilità per doping dell'atleta, infatti, significa aver raggiunto la prova dell'avvenuta assunzione di sostanze dopanti o della sottoposizione a pratiche mediche vietate; e benché un simile accertamento sia conseguibile soltanto attraverso esami clinici (pre-

⁵¹ La previsione di questa specifica forma di dolo, invero, dovrebbe escludere la rilevanza penale di quelle condotte di procacciamento, somministrazione o assunzione di sostanze dopanti che avvengono al di fuori di attività sportive svolte a livello agonistico.

lievi di sangue e/o di urine), nella l. 376/2000 non v'è alcuna disposizione che sancisca a carico degli sportivi l'obbligo, penalmente sanzionato, di sottoporsi a tali accertamenti. I test clinici, infatti, possono essere eseguiti, anche a sorpresa, ma solo con il consenso degli atleti.

Una volta effettuati i necessari prelievi, tuttavia, non è prevista alcuna possibilità per lo sportivo o per il suo difensore di poter intervenire, in contraddittorio, durante lo svolgimento delle analisi, magari con la nomina di un consulente tecnico di parte. Né è prevista la possibilità per l'atleta di chiedere una sorta di «riesame» dei risultati degli accertamenti, qualora questi fossero risultati a lui pregiudizievoli.⁵²

La disciplina, cioè, sembra svilupparsi in maniera «disomogenea»: in una prima fase appare improntata ad un eccessivo garantismo; poi, passa all'attuazione di condotte ai limiti della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti. Un'impostazione meno differenziata avrebbe potuto suggerire da un lato, la previsione di sanzioni penali anche a carico dell'atleta che rifiuti ingiustificatamente di sottoporsi ai controlli; dall'altro, la concreta possibilità dell'esercizio del diritto di difesa in contraddittorio nello svolgimento delle analisi di laboratorio.

Sotto tale profilo era senza dubbio più “coerente” la disciplina dettata dalla l. 1099/71, nel momento in cui prevedeva che l'atleta che si fosse rifiutato di sottoporsi ai prelievi veniva punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, ovvero con il medesimo meccanismo sanzionatorio previsto a carico dello sportivo che fosse risultato positivo al controllo. L'atleta che rifiutava di sottoporsi al prelievo veniva, altresì, escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara aveva già avuto luogo, sarebbe stato disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

La legge 376/2000, in ogni caso, non punta il suo obiettivo solo sull'atleta: è, infatti, penalmente responsabile, e sottoposto al medesimo meccanismo sanzionatorio, anche chi garantisce il procacciamento, la somministrazione ed il favoreggiamento nell'utilizzazione dei farmaci vietati.⁵³

⁵² L'unico reale strumento difensivo di cui potrebbe godere l'atleta in tale fase è costituito dalla applicabilità dell'art. 223 disp. a.c.t. c.p.p. che impone all'autorità amministrativa preposta al controllo l'avviso all'interessato del giorno, ora e luogo delle analisi. L'inosservanza dell'obbligo del preavviso determina, in sede processuale, la inutilizzabilità sotto il profilo probatorio dei risultati delle analisi.

⁵³ Tale ultima ipotesi si apre ad una vasta e diversificata gamma di possibili attività, spaziando da condotte strettamente “materiali” (ivi compresa la semplice custodia, da parte di un terzo, dei farmaci vietati, a prescindere dalla diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli sportivi che ne facciano uso) fino a poter ricomprendere il mero esercizio di un'influenza agevolatrice sul potenziale assuntore, concretamente rinvenibile anche nell'ipotesi della simulata dissuasione.

La disciplina in analisi prevede sul punto un regime sanzionatorio decisamente più severo per chi «commercia» farmaci e sostanze vietate, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente (reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni – art. 9, co. 7).⁵⁴

La previsione *de qua*, è bene precisare, si differenzia dalla condotta di « procacciamento », prevista dal primo comma dello stesso articolo, per il fine di lucro che deve necessariamente connotare la condotta di chi commercia.⁵⁵

Questo aspetto consente di effettuare anche un'altra valutazione: a differenza della condotta dell'atleta, infatti, il legislatore non ha configurato una fattispecie al cui perfezionamento sia richiesto il requisito del dolo specifico. La condotta incriminata si realizza anche a prescindere dall'effettivo impiego dei farmaci dopanti nelle competizioni sportive. Per la punibilità del “commercio di sostanze dopanti”, cioè, non occorre che la condotta sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, atteso che il disvalore del fatto tipico è individuato nel connotato patrimoniale del “commercio non autorizzato” e non nell’“alterazione delle competizioni agonistiche”.

4.1. *La ripartizione in classi dei farmaci “vietati” e l'intervento “chiarificatore” delle SS.UU., del 29 novembre 2005.*

Sin dall'entrata in vigore della legge, una difficoltà particolarmente avvertita fu quello della materiale individuazione delle sostanze vietate, il cui utilizzo fosse idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 9. La previsione *de qua* si richiama sul punto alle “classi” previste dall'art. 2 co. 1 della stessa legge, che, a sua volta, individua quali parametri normativi di riferimento le disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, e le indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico e dagli organismi internazionali preposti al settore sportivo a cui si

⁵⁴ Benché il legislatore abbia inteso punire più severamente la condotta del commercio di sostanze dopanti, non ha, curiosamente, previsto per tale ipotesi l'operatività delle aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), b) e c).

⁵⁵ Si discute se la norma preveda un reato abituale (che presuppone una reiterazione della condotta protratta nel tempo) ovvero se per intergere il reato di commercio basti anche un solo atto di vendita. Il tenore letterale del testo normativo dovrebbe far optare per la natura istantanea del reato.

accompagna la lista dei farmaci, sostanze e pratiche considerate doping fornita dalla Commissione di vigilanza e di controllo (cosiddetta “Commissione Antidoping⁵⁶”). La Commissione, di nomina ministeriale, è stata approvata con decreto del 15 ottobre 2002 dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.⁵⁷

L’art. 2 co. 3 impone alla citata Commissione una revisione periodica delle classi di farmaci dopanti, con cadenza non superiore a 6 mesi. Tuttavia non può sfuggire come i tempi per il necessario adeguamento normativo rispetto alle possibili “novità farmacologiche” in materia di doping potrebbe creare il rischio di vuoti normativi, con la conseguente impossibilità di reprimere quelle pratiche dopanti create e poste in essere prima del loro inserimento nell’elenco della Commissione.

In dottrina si è dibattuto molto se la “ripartizione in classi” dei farmaci vietati di cui all’art. 2, sia da considerarsi una elencazione tassativa, con conseguente divieto di utilizzo delle sole sostanze espressamente richiamate nell’elenco della Commissione; o se, invece, leggendo la disposizione in combinato disposto con l’art. 9, sia possibile considerare vietata qualsiasi sostanza che, seppur non inserita nella classificazione, sia idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.⁵⁸

⁵⁶ Il compito e le funzioni assegnate alla Commissione sono analiticamente indicate all’art. 3 della legge 376/2000.

⁵⁷ Questo il testo del decreto ministeriale (in G.U. 27 novembre 2002, n. 217):

« Art. 1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’ allegato II, il cui impiego è considerato vietato per doping a norma dell’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorché non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all’allegato I. Sezione 1 - classi di sostanze vietate;

Sezione 2 - classi di sostanze vietate e relativi principi attivi;

Sezione 3 - classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali;

Sezione 4 - elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e di specialità medicinali vietate;

Sezione 5 - pratiche vietate».

⁵⁸ In dottrina, cfr.: G. ARIOLLI, *Doping: orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità sulla classificazione delle sostanze e dei metodi vietati* (nota a Sez. IV, 4/11/2004, dep. 2/12/2004 ed a Sez. I, 20/12/2004, dep. 29/12/2004, n. 49949, Petracca ed altri), in *Cass. pen.* 2005, fasc. 9, 2572.

La seconda ipotesi, che renderebbe, certamente, più duttile lo strumento normativo, rendendolo costantemente aggiornato grazie all'attività interpretativa del giudice, non appare condivisibile sulla scorta del principio di tassatività delle norme penali. Atteso il tenore letterale della fattispecie, pertanto, si dovrebbe configurare il reato di doping a seguito dell'impiego delle sole sostanze e pratiche mediche elencate nei decreti ministeriali, restando fuori dall'area delle condotte incriminate l'impiego di farmaci e metodi che, pur essendo in sé dopanti, non siano stati ancora inclusi nelle liste dei farmaci vietati.⁵⁹

Sulla questione, lo stesso CONI ha rivolto al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna due quesiti ai fini dell'emissione di un parere *pro-veritate* proprio in ordine alla vicenda processuale che ha visto protagonista il club juventino. A conferma di quanto poc'anzi esposto anche il TAS, lo scorso 26 aprile 2004, ha ribadito al Comitato Olimpico Italiano che «*non è punibile in ambito sportivo l'uso di farmaci non espressamente vietati dalla normativa antidoping*».⁶⁰

⁵⁹ In tal senso anche la giurisprudenza: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, in data 13 settembre 2001, non ha convalidato l'arresto di un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 9 legge n. 376/00 per aver commerciato 10 fiale di medicinali Deca Durabolin (nandrolone decanoato), sul rilievo che non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare le classi di sostanze dopanti, la norma non poteva considerarsi efficace.

Nel processo di cui alla presente nota, invece, il Procuratore Generale, in sede di discussione, ha osservato che gli elenchi delle sostanze vietate, che, ripartite in classi, sono allegati ai diversi provvedimenti legislativi emanati per la lotta contro il doping, non sono "chiusi" ed hanno, dunque, un contenuto prettamente esemplificativo, cosicché devono essere ricomprese nelle varie classi anche tutte le sostanze dotate di una struttura chimica simile a quelle indicate negli elenchi o comunque capaci di esplicare una attività farmacologica vietata per doping. Per l'effetto, il Procuratore ha ribadito che, tranne poche eccezioni, gran parte delle specialità medicinali somministrate ai giocatori della Juventus e non espressamente proibite, dovevano essere ricomprese negli elenchi delle sostanze vietate "per affinità", ossia in relazione al meccanismo farmacologico d'azione (biochimico o bioenergetico) rispettivamente posseduto.

⁶⁰ Il Tribunale di Losanna ha, altresì, chiarito che l'uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite, non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. Comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l'uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma antidoping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari. In tal caso, ogni azione disciplinare deve tener conto: delle norme sostanziali e dei regolamenti applicabili al momento della violazione contestata, del principio della "*lex mitior*", della giurisdizione della organizzazione o dell'organo che conduce tale azione disciplinare, così come dei tempi di prescrizione stabiliti dalle regole applicabili. Le autorità sportive — precisa, inoltre, il TAS — devono indagare circa l'uso da parte di atleti di sostanze non incluse nella lista proibita e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite, solo al fine di informare la WADA di possibili nuove forme di doping. Riguardo all'uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla

Tale prevalente orientamento è stato, tuttavia, smentito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 3087 del 29 novembre 2005 (dep. 25 gennaio 2006).

L'intervento della massima autorità giurisprudenziale del Paese si è reso necessario per offrire un definitivo chiarimento in ordine al concetto di "ripartizione in classi" dei farmaci vietati, così come richiamato dall'art. 2 della l. 376/2000 ed alla tassatività o meno della relativa elencazione.

La questione portata all'attenzione delle SS.UU. rivestiva particolare importanza anche in ordine ad un particolare aspetto ad essa strettamente connesso: atteso che la prima lista di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche «il cui impiego è considerato doping» è stata individuata con D.M. 15 ottobre 2002⁶¹ e successivamente integrata con D.M. 30 dicembre 2002⁶², le condotte poste in essere prima della loro entrata in vigore potevano costituire ipotesi di reato ai sensi dell'art. 9 della legge 376/2000?

Il prevalente orientamento della dottrina ha sempre escluso la configurabilità del reato di doping sulla scorta della sola entrata in vigore della legge, ritenendo necessaria ed imprescindibile anche l'avvenuta individuazione dei farmaci vietati con il provvedimento ministeriale. L'assunto discenderebbe direttamente dai precetti costituzionali di legalità c.d. «formale» (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima che il fatto sia stato commesso» *ex art. 25, co. 2, Cost.*) e «sostanziale» ("tassatività" o "tipicità" o "determinatezza" della fattispecie criminosa, sempre *ex art. 25, co. 2, Cost.*) che potrebbero trovare concreta attuazione «*sol quando l'individuazione delle sostanze o pratiche vietate avvenga con le modalità normativamente previste, al fine di non consentire indebite forzature del precetto penale*».⁶³ Nel lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del primo decreto ministeriale, pertanto, difettando l'indicazione ministeriale dei farmaci dopanti, le disposizioni penali della legge n. 376 non sarebbero state applicabili ai fatti di doping.

violazione di altre norme antidoping, le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione, lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi sufficienti, in conformità con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari.

⁶¹ In Supp. ord. n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale*, 27 novembre 2002, n. 278.

⁶² In *G.U.*, 18 marzo 2003, n. 64.

⁶³ In questi termini: L. FATALDI, *Il delitto di doping*, in *Riv. pen.*, 2003, 923. Sul punto, cfr., anche: A. VALIANI, *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*, in *Leg. pen.*, n. 3/4, 2001, 643; I. TRICOMI, *Sanzioni penali, il gioco si fa duro*, in *Guida dir.*, vol. 12, n. 47, 2005, 34; E. M. GIARDA, *Un primo sforzo chiarificatore sulla cd. legge antidoping*, in

Tale lettura risulterebbe ulteriormente confermata dalla previsione di cui all'art. 6 della stessa legge. La norma prevede che le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o per il ricorso a pratiche mediche rispondenti ai requisiti di cui alla definizione di doping «anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'art. 2 co. 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente».⁶⁴ Una simile precisazione si potrebbe giustificare solo nell'ottica di riconoscere che le classi individuate dal decreto ministeriale hanno la funzione di porre un discrimine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che invece può rilevare unicamente in ambito disciplinare, ribadendosi, in tal senso, come l'operatività delle previsioni di cui all'art. 9 fosse inevitabilmente condizionata alla emanazione del decreto attuativo che avrebbe consentito di individuare, suddividendole in classi, le sostanze e le pratiche mediche vietate per la legge penale.⁶⁵

Da segnalare anche l'orientamento radicalmente antitetico rispetto a quello prospettato, sostenuto da una parte minoritaria, ma altrettanto autorevole, della dottrina e che può essere agevolmente sintetizzato nel riconoscere al decreto ministeriale atto di natura esclusivamente ricognitiva, privo di efficacia integrativa delle disposizioni penali di cui alla l. 376/2000.⁶⁶

Giust. Pen., vol. 109, n. 2, 2003, 294; G. LAGEARD, *Commento a Cass. Sez. III, 20 marzo 2002*, in *Dir. pen. proc.*, vol.8, n. 8, 2002, 1004; Id., *Commento alla legge 14 dicembre 2000 n. 376*, in *Dir. pen. proc.*, vol. 7, n. 4, 2001, 429; G. ARIOLLI, *Doping: orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità sulla classificazione delle sostanze e dei metodi vietati*, cit.; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, cit.

⁶⁴ G. LAGEARD, *Commento a Cass. Sez. III, 20 marzo 2002*, cit. In termini analoghi, cfr. O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Guida dir.*, vol. 9, n. 15, 2002, 88; Id., *Difficile mettere in moto le norme penali senza la definizione dei farmaci illeciti*, in *Guida dir.*, vol. 12, n. 8, 2005, 87; A. TRAVERSI, *Diritto penale nello sport*, Giuffrè, Milano, 2001, 113 ss.

⁶⁵ Subordinare l'operatività della normativa antidoping all'individuazione di una elencazione rigida e tassativa di prodotti dopanti risulterebbe ulteriormente avvalorato dagli orientamenti registrati sul punto a livello internazionale: non a caso nella lista delle sostanze proibite di cui all'appendice della Convenzione di Strasburgo veniva eliminata la locuzione « e sostanze affini ». Sul punto, cfr: G. ARIOLLI, V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 58 ss.

⁶⁶ Osserva D. CARCANO — in *Commento alla decisione Gillet*, in *Dir. e giust.*, vol 6, 2005, 6 — che la norma penale altro non fa se non recuperare *ab origine* una specifica elencazione di agenti dopanti preesistente nell'ordinamento, in virtù anche di quanto previsto dall'art. 2 della legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo che ha recepito l'elenco ad essa allegato. Ragionando diversamente, sostiene l'Autore, si dovrebbe ammettere che la legge n. 376 del 2000 avrebbe solo formalmente colmato un vuoto normativo, perché in realtà avrebbe "azzerato" per un termine

Una lettura che ha trovato il conforto anche di una parte della giurisprudenza di legittimità,⁶⁷ che ha affermato la immediata portata precettiva della norma di cui all'art. 9 della legge indipendentemente dall'emanazione del menzionato decreto ministeriale. Le fattispecie criminose di doping sportivo, pertanto, sarebbero configurabili sin dall'entrata in vigore della legge n. 376/2000, ove risulti accertata l'avvenuta somministrazione o assunzione delle sostanze comprese nell'elenco posto in appendice alla legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo.⁶⁸ L'intervento della Commissione di cui all'art. 3 della l. 376/2000 non sarebbe pertanto necessario ad integrare, quale fonte tecnica secondaria, il precetto penale. L'attività di ripartizione in classi, «sulla base delle caratteristiche chimico-farmacologiche», delle sostanze costituenti doping, preventivamente individuate alla stregua della più volte richiamata legge di ratifica della Convenzione, avrebbe un carattere meramente ricognitivo e classificatorio.

L'orientamento registrato in sede di legittimità, in realtà, è tutt'altro che univoco. In altri frangenti, infatti, è stato osservato che gli obiettivi perseguiti dalla legge 376/2000 (principalmente la tutela sanitaria degli atleti) e dalla Convenzione di Strasburgo (tutela della regolarità delle prestazioni sportive) sono differenti e non sovrapponibili; pertanto non sarebbe ipotizzabile recepire in maniera automatica l'individuazione di sostanze do-

incertus quando il contrasto al doping escludendo l'operatività di altre norme incriminatrici cui avrebbe in alcune ipotesi potuto farsi ricorso. Così che sarebbe davvero singolare avere da un lato la ratifica della Convenzione di Strasburgo per la lotta contro il doping e la approvazione di una disciplina penale di rigore per chiunque "procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo" di farmaci e sostanze dopanti e, dall'altro, un differimento degli interventi di contrasto al doping, nonostante una classificazione già configurata nell'ordinamento dalla legge n. 522/95.

Sul punto, cfr. anche: R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra corte di cassazione e ministero della salute*, cit.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2004 (dep. 2 dicembre 2004), n. 46764, Gillet. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bari, in data 24 ottobre 2003, aveva assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, Jean François Gilbert Gillet dalla imputazione di cui agli artt. 2 e 9 della legge n. 376/2000, nonostante fosse stato accertato che lo stesso aveva assunto sostanze biologicamente e farmacologicamente attive ricomprese nella lista dei farmaci vietati — allegata alla Convenzione europea contro il doping, ratificata in Italia con la l. 522/95 — non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche. L'assoluzione sancita dal Tribunale si fondava sulla ritenuta natura costitutiva e non meramente ricognitiva dell'allora emanando decreto ministeriale di classificazione delle sostanze dopanti, escludendo, di conseguenza, che il reato fosse configurabile prima della sua emissione.

⁶⁸ Né, in tale ottica, risulterebbero violati i principi della riserva di legge e di tassatività del precetto penale, poiché sussisterebbe comunque un ancoraggio a parametri normativi espressamente richiamati dalla l. n. 376 del 2000 (sicché al giudice non sarebbe attribuito alcun margine di discrezionalità per l'individuazione delle sostanze dopanti).

panti disposta da una normativa che persegue finalità non coincidenti e che contempla con un diverso bene giuridico tutelato. Ove con la riforma del 2000 si fosse inteso “recepire” immediatamente, agli effetti penali, l’elenco dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche considerate dopanti dalla Convenzione, lo si sarebbe dovuto fare con un’enunciazione espressa, affermando che sino alla emanazione dei richiamati decreti ministeriali, si sarebbero dovute considerare iscritte nelle classi di cui all’art. 2 co. 1, i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche di cui all’appendice alla stessa Convenzione.⁶⁹

L’operazione di “ripartizione in classi” che l’art. 2 della legge demanda ad un decreto ministeriale, non costituirebbe, pertanto, un mero riordino delle sostanze già contemplate dalla l. n. 552/95, ma un’operazione del tutto nuova per la cui realizzazione è stata prevista la costituzione di un’apposita Commissione. Nessun dubbio in ordine al fatto che tale ripartizione si sarebbe dovuta attuare anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e della legge statale di ratifica, ma non può sfuggire che se il legislatore avesse voluto prevedere esclusivamente un’attività di semplice riordino, con valore meramente ricognitivo dell’esistente, avrebbe espressamente affidato alla Commissione ed al decreto ministeriale il compito di effettuare una ripartizione in classi delle sostanze già indicate dalla l. n. 552 del 1995.

A ribadire il ruolo di normativa avente carattere integrativo riconosciuto al decreto interministeriale vi sarebbe, altresì, la portata delle previsioni contenute nell’art. 3 della l. 376/2000. La norma, infatti, nel disciplinare la composizione, il funzionamento e l’attività della Commissione Antidoping, configurerebbe, in capo alla stessa, compiti caratterizzati da una peculiare complessità procedurale, razionalmente incompatibile con la pretesa natura soltanto classificatoria e ricognitiva dell’attività di sua competenza.

Questo il substrato dottrinario e giurisprudenziale sul quale si è inserita la pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione del 29 novembre 2005.

Le argomentazioni svolte sul punto dal Supremo collegio possono essere, in maniera estremamente esemplificativa, sintetizzate nei seguenti punti:

- a) la “ripartizione in classi” demandata dalla l. 376/2000 al decreto ministeriale deve avvenire anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle Organizzazioni sportive internazionali competenti e, pertanto, non può escludere farmaci, sostanze e pratiche

⁶⁹ Cfr.: Cass. pen., Sez. II, ord. n. 1896, del 20 dicembre 2004, Petrarca ed altri.

- mediche già vietate dalle stesse.
- b) non appare condivisibile l'individuazione di differenti obiettivi perseguiti dalla legge 376/2000 e dalla Convenzione di Strasburgo, atteso che anch'essa, nel suo preambolo, fa espresso richiamo alla consapevolezza che «*lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute*» ed alla preoccupazione indotta «*dall'impiego sempre più diffuso di prodotti e di metodi di doping tra gli sportivi nell'ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano*»;
 - c) la ripartizione in classi operata dal decreto ministeriale previsto dalla l. n. 376 del 2000, art. 2, non è e non può essere tassativa, perchè un "elenco chiuso" di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping non rispetterebbe le disposizioni della Convenzione di Strasburgo e le indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico — che consentono un'estensione in virtù della mera coincidenza degli effetti farmacologici e/o della composizione chimica — ed esorbiterebbe i limiti della delega conferita dallo stesso art. 2, co. 1. A riprova di ciò va rilevato che l'estensione del divieto alle così dette "sostanze affini" è contenuto in tutti i decreti ministeriali di ripartizione in classi succedutisi nel tempo;
 - d) l'integrazione della l. 376/2000 attraverso una normativa di carattere secondario è assolutamente compatibile con i principi costituzionali della riserva di legge in materia penale e della determinatezza della fattispecie penale atteso che il precetto penale *de quo*, tra i diversi modelli di integrazione possibili, appare avere scelto quello maggiormente in linea con i citati canoni costituzionali, in quanto demanda ad una fonte normativa secondaria la mera specificazione, sul piano tecnico, di elementi di fattispecie già essenzialmente delineati dalla legge;
 - e) il disposto dell'art. 6 della legge non implica che le classi individuate dal decreto ministeriale hanno una funzione di distinguo tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che invece può rilevare unicamente in ambito disciplinare, circostanza che confermerebbe l'operatività delle previsioni di cui all'art. 9 subordinatamente alla emanazione del decreto ministeriale; tale previsione legislativa, in realtà, andrebbe riferita esclusivamente a quelle così dette "sostanze specifiche", che — pur considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente, ove vengono definite "*unspecified substances*" — potrebbero essere o meno incluse nei regolamenti nazionali. Si tratta, per lo più, di sostanze

« che sono particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali, ovvero che sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti»;

- f) l'obiettivo della lotta al fenomeno doping perseguito dalla Convenzione (e della successiva legge di ratifica) non può essere limitato esclusivamente allo sport praticato a livello professionale o quanto meno da parte di sportivi aderenti ad associazioni sportive ufficiali. L'assunto verrebbe escluso dallo stesso tenore letterale delle disposizioni in essa richiamate;⁷⁰

Sulla scorta di tali valutazioni, la Corte ha stabilito che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge 376/2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione dell'art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

⁷⁰ L'art. 2 della Convenzione stabilisce, alla lettera a), che per "doping nello sport" «si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping», precisando poi, alla lettera b), che per "sportivi" «si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate».